



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.17 del Reg.	OGGETTO: Approvazione tariffe TARI - ANNO 2023.
Data 28.04.2023	

L'anno 2023 il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 9.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Praiano, a seguito di avvisi diramati dalla Sindaca, nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta di prima convocazione.

All'appello effettuato alle ore 9.14 risultano presenti n. 8 consiglieri e la Sindaca, risultano assenti n. 0 consiglieri, come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa CASO Anna Maria – SINDACA		X	
CAPUANO Mario		X	
AMENDOLA Agostino		X	
CUCCURULLO Raffaele		X	
AMENDOLA Gennaro		X	
RUOCCO Vincenza Federica		X	
D'URSO Anna Maria		X	
TERMINIELLO Arturo		X	
RISPOLI Fiorina		X	
Assegnati n.9	In carica n.9	Presenti n. 9	Assenti n. 0

Presiede l'adunanza la Sindaca/Presidente del Consiglio, Anna Maria Caso.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Mancino. La seduta è pubblica.

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento al punto 10° dell'ordine del giorno avente ad oggetto: “*Approvazione tariffe TARI - ANNO 2023.*”

Interviene il Consigliere R. Cuccurullo chiedendo se è possibile rinviare l'approvazione delle tariffe. Interviene il Segretario Comunale precisando che si tratta di una delibera propedeutica al bilancio. Il Consigliere R. Cuccurullo chiede se sono rimaste invariate le tariffe. La Sindaca risponde di sì.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Consigliere R. Cuccurullo, del Segretario Comunale e della Sindaca;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Praiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe, il quale espone un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, di € 1.044.758,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma*

653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, approvato dal competente Ente di Ambito, con Determinazione n. 95 del 20.05.2022;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Considerato inoltre che l'Ente di Ambito Territoriale nel provvedimento di validazione n. 95 stabilisce che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2023 è pari ad euro 1.044.758,00 di cui euro 780.363,00 di componente variabile ed euro 264.395,00 di componente fissa;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alle determinazioni della nota del Responsabile UTC prot. 2935 del 04.04.2023, ovvero con metodo di calcolo che parte dalla produzione dei rifiuti nei singoli mesi dell'anno, da cui è scorporata una quota ascrivibile alle utenze domestiche, la quale in termini percentuali risulta più elevata nel periodo invernale per poi decrescere durante la stagione estiva, nel cui periodo la produzione dei rifiuti delle attività commerciali è decisamente più rilevante. Si è, pertanto, costruita una media sulla base della percentuale di partecipazione alla produzione dei rifiuti totali mensili da parte delle utenze domestiche e, per differenza, la quota imputabile alle utenze commerciali. Il costo complessivo è stato pertanto suddiviso tra le due macrocategorie nella seguente misura: 62% utenze commerciali 38% utenze domestiche.

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti come di seguito:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0.75	0.80
2	0.88	1.60
3	1.00	2.00

4	1.08	2.60
5	1.11	3.20
6 o più	1.10	3.70

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.41	3.55
2	Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0.59	5.17
3	Stabilimenti balneari	0.71	6.22
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza alcuna vendita diretta	0.43	3.76
5	Alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive con ristorazione solo alloggiati	1.28	11.28
6	Alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla Legge regionale Campania n. 17 del 24 novembre 2001, bed & breakfast senza ristorazione, nonché ormezzi/specchi acquei	0.92	8.11
7	Alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive con ristorazione non solo alloggiati	1.55	13.64
8	Uffici e agenzie	0.98	8.58
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0.54	4.71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.05	9.23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.27	11.16
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0.92	8.10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.18	10.37
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.64	5.58
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.81	7.13
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	6.86	60.37
17	Bar, caffè, pasticceria	5.35	47.06
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.68	14.84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.58	22.68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5.61	49.38
21	Discoteche, night club	1.39	12.19

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Visto l'art. 31 del Regolamento Tari, in particolare il comma 3, ai sensi del quale il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 31 luglio 2023, 31 ottobre 2023 e 31 gennaio 2024 del mese o in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale*

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 è stato differito al 31.03.2023;
- La Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025: il comma 775 dell'art. 1, infatti, prevede che:
 - *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;*
 - *a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.*

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Constatato che nessuno dei presenti intende oltremodo intervenire sull'emarginato punto all'ordine del giorno, la Sindaca invita l'adunanza a procedere alla votazione.

Pertanto, con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti e votanti: n. 09 consiglieri (Anna Maria Caso - Sindaca, Mario Capuano, Agostino Amendola, Raffaele Cuccurullo, Gennaro Amendola, Vincenza Federica Ruocco, Anna Maria D'Urso, Arturo Terminiello, Fiorina Rispoli)

Voti favorevoli: n. 09 (Anna Maria Caso - Sindaca, Mario Capuano, Agostino Amendola, Raffaele Cuccurullo, Gennaro Amendola, Vincenza Federica Ruocco, Anna Maria D'Urso, Arturo Terminiello, Fiorina Rispoli)

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati validati dall'Autorità di Governo dell'Ambito Territoriale;
- 3) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 0,87
b) due persone		€ 1,02
c) tre persone		€ 1,16
d) quattro persone		€ 1,25
e) cinque persone		€ 1,28
f) sei o più persone		€ 1,27
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,87
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 1,26
3	Stabilimenti balneari	€ 1,51
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza alcuna vendita diretta	€ 0,92
5	Alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive con ristorazione solo alloggiati	€ 2,73
6	Alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla Legge regionale Campania n. 17 del 24 novembre 2001, bed & breakfast senza ristorazione, nonché ormeggi/specchi acquei	€ 1,96
7	Alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive con ristorazione non solo alloggiati	€ 3,30
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,09
9	Banche ed istituti di credito	€ 1,15

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,70
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 1,96
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,51
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,36
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,73
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 14,61
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 11,39
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,58
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 5,49
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 11,95
21	Discoteche, night club	€ 2,96

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 124,95
b) due persone		€ 249,90
c) tre persone		€ 312,38
d) quattro persone		€ 406,09
e) cinque persone		€ 499,80
f) sei o più persone		€ 577,89
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 3,18
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 4,63
3	Stabilimenti balneari	€ 5,57
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza alcuna vendita diretta	€ 3,36
5	Alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive con ristorazione solo alloggiati	€ 10,09
6	Alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla Legge regionale Campania n. 17 del 24 novembre 2001, bed & breakfast senza ristorazione, nonché ormeggi/specchi acquei	€ 7,26

7	Alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive con ristorazione non solo alloggiati	€ 12,21
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 7,68
9	Banche ed istituti di credito	€ 4,21
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 8,26
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 9,99
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 7,25
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 9,28
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 4,99
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 6,38
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 54,02
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 42,11
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 13,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 20,29
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 44,19
21	Discoteche, night club	€ 10,91

- 4) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno, nella misura del 5%;
- 6) **di dare atto** che per l'anno d'imposta 2023 la riscossione del tributo è effettuata in tre rate trimestrali con scadenza 31 luglio 2023, 31 ottobre 2023, 31 gennaio 2024 o in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ai sensi dell'art. 31 del regolamento TARI;
- 7) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) **di dichiarare**, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Anna Maria CASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

Lì, 23.05.2023

- Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

-è stata affissa all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 23.05.2023 al 07.06.2023;

-è divenuta esecutiva il giorno 28.04.2023;

- - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì, 23.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela Mancino